Verbale n. 11
del 21/12/2018

Contratto collettivo decentrato integrativo del personale
dipendente anno 2018

Comune di BUSANO

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE

Arr. II 2 4 DIC. 2018

N. Prot. Gat. Class. Faso. Faso.

Risposto il .

Premesso che:

- l'art 5, comma 3 del CCNL 01/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dal CCNL 22/01/2004 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dall'organo di revisione. A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria...";
- l'art 40, comma 3 del D.Lgs 30/03/2011 n. 165 (testo unico del pubblico impiego) prevede che " le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi, integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";
- l'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs 30/03/2011 n. 165 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti";
- il parere del revisore dei conti attiene quindi alla compatibilità dei costi (ovvero la loro copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposte;
- detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso:

Considerato che:

- la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali devono siglare un'ipotesi di accordo decentrato integrativo 2018;
- nel documento sottoposto all'esame dell'organo di revisione è quantificata con esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce:
- l'organo di revisione ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse relative all'accordo in oggetto, nonché il rispetto dei limiti di spese di cui all' art.23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 e dell'art. 1 comma 557 della L. 296/2006;
- la quantificazione del fondo rispetta le disposizioni normative di cui all'art.9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in legge n.122/2010;
- l'importo complessivo del fondo 2018, rispetta altresì i vincoli in materia di spesa del personale dettati dall'art.1 comma 562 della legge n.296/2006, modificato dall'art.3,

- comma 121, della legge 244/2007, dall'art.76 del D.L. 112/2008 convertito in legge n.133/2008 e da ultimo dall'art.14, comma 10, della legge n.122/2010;
- il totale del fondo di euro 24.625,85 come determinato con delibera di Giunta n.60 del 10/12/2018, trova copertura negli appositi capitoli di bilancio 2018 afferenti la spese del personale.

Visto il nuovo CCNL 2016/2018 siglato il 21/05/2018

ESPRIME

un motivato giudizio di legittimità in ordine al rispetto delle disposizioni di legge in materia, nonché di compatibilità dei costi, prendendo atto della regolarità economica-finanziaria delle risorse che costituiscono il fondo e che saranno utilizzate per il finanziamento del trattamento accessorio dei dipendenti del Comune di Busano relativamente all'anno 2018.

L'ORGANO DI REVISIONE Dr. Gian/Luca Monge